

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 051/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 29 settembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo – Componenti; – Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. CYNTHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MURATORE EMILIANO SEGUITO GARA CIVITAVECCHIA 1920/CYNTHIA 1920 DELL’11.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 14.9.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Cynthia 1920 di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.C. PORTOTORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MANCA ALESSANDRO SEGUITO GARA PORTOTORRES/BACOLI SIBILLAFLEGREA DEL 18.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 30 del 21.9.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Portotorres di Porto Torres (Sassari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; – Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO DELL’U.S. ANCONA 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE KOSTADINOVIC IUZVISEN PETAR SEGUITO GARA CIVITANOVESE/ANCONA DEL 10.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 14.9.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Ancona di Ancona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA POLISPORTIVA GAETA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI FLORIO STEFANO SEGUIDO GARA POLISPORTIVA GAETA CALCIO/VIRIBUS UNITIS DELL'11.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 25 del 14.9.2011)

La C.G.F. respinge ricorso come sopra proposto della Polisportiva Gaeta S.S.D. di Gaeta (Latina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 29 settembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete